



Decreto Dirigenziale n. 218 del 31/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 5 AEROGENERATORI DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 12,5 MW E OPERE CONNESSE" DA REALIZZARSI IN LOC. SETOLETO, SERRO CROCE, VALLONE SPAURO, VALLONE PESCIONE NEL COMUNE DI BISACCIA (AV) PROPOSTO DALLA SOC. ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO SRL (EX SOC. ZEFIRO) - CUP 3221

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 4 Agosto 2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 che il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 393287 del 6.05.2009, la Soc. Zefiro, con sede in Milano 20122 via Durini n. 18, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "impianto eolico composto da 8 aerogeneratori della potenza complessiva di 16 MW e opere connesse " da realizzarsi in loc. Setoleto, Serro Croce, Vallone Spauro, Vallone Pescione nel Comune di Bisaccia (AV);
- b. che con nota acquisita al prot. reg. n. 57462 del 22.01.2010, la Soc. Alerion Energie Rinnovabili Srl, con sede in Milano 20122 via Durini n. 1, ha comunicato di aver incorporato con atto di fusione in data 11.12.2009 la Soc. zefiro;

- c. che con comunicazione acquisita al prot. reg. n. 462824 del 13.06.2011, la Soc. Alerion Energie Rinnovabili Srl ha trasmesso integrazione al progetto *de quo* rimanendo inalterato il numero degli aerogeneratori incrementando la potenza da 2 MW a 2,5 MW per complessivi 20 MW;
- d. che la Società proponente ha trasmesso le seguenti integrazioni:
prot. reg. n. 633421 del 22.08.2011;
prot. reg. n. 167108 del 5.03.2012;
prot. reg. n. 345957 del 7.05.2012;
prot. reg. n. 105319 del 12.02.2013;
prot. reg. n. 221789 del 27.03.2013;
- e. che con nota acquisita al prot. reg. n. 4619893 del 14.08.2012, la Soc. Alerion Energie Rinnovabili Srl, a seguito del perfezionamento della propria scissione, ha comunicato la cessione del progetto alla Soc. Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo Srl con sede in Milano Via Durini n. 18;
- f. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito da Di Muzio – Parascandolo - Silvestre, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26.03.2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per un numero di 5 aerogeneratori (dal n.1 al n. 5) di potenza di 2,5 MW ciascuno e per una potenza complessiva di 12,5 MW, con le seguenti prescrizioni:
- Corretta gestione degli oli ed altri residui dei macchinari durante il funzionamento al fine di evitare sversamenti nel suolo;
 - Riutilizzazione dello strato di suolo fertile, asportato durante la fase di realizzazione, sulle scarpate di sistemazione definitiva delle piazzole;
 - Riutilizzo degli inerti prodotti per riempimento di scavi, terrapieni e pavimentazione delle strade di servizio;
 - Utilizzo di vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre per le torri, al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
 - Piantumazione alla base dei sostegni, di essenze arbustive autoctone al fine di attenuare la discontinuità tra l'opera e l'ambiente;
 - Rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione al fine di favorire le attività preesistenti (pastorizia, coltivazione, etc);
 - Sistemazione di nuovi percorsi con materiali pertinenti (pietrisco locale);
 - Ripristino del sito allo stato originario alla fine della vita utile dell'impianto;
 - Colorazione rosa di parte delle pale degli aerogeneratori posti ai punti estremi del sito allo scopo di renderle più visibili all'avifauna oltre che agli aerei in volo a bassa quota;
 - Ripristino della flora eliminata nel corso dei lavori attraverso tecniche di ingegneria naturalistica. Ripiantumazione di eventuali siepi danneggiate con le stesse specie arbustive originarie, comunque di provenienza autoctona;
 - Limitazione degli accessi di visitatori che potrebbero disturbare determinate specie;
 - Eliminazione di carogne;
 - Attivare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, l'attività di controllo e monitoraggio degli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, estendendolo all'avifauna in diverse fasi (ante, intra e post-opera) realizzato nel periodo delle migrazioni a mezzo di osservazioni dirette da parte di personale esperto.

Gli aerogeneratori nn. 6-7-8, in virtù dei possibili rischi che la loro realizzazione potrebbe comportare, in particolare alla luce:

- di quanto dichiarato dal proponente in merito al rischio di incidente in caso di rottura, che individua in 200 mt la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"*;
- di quanto disposto dall'all. IV misure di mitigazione 3.2 lettera e) al D.M. 10/09/2010 che prevede come misura di mitigazione che: *gli aerogeneratori siano distanti in linea d'aria non meno di 50 volte la loro altezza massima dai punti di belvedere*;
- di quanto disposto dall'all. IV misure di mitigazione 5.3 lettera a) al D.M. 10/09/2010 che prevede come misura di mitigazione: *minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m*;
- di quanto disposto dall'all. IV misure di mitigazione 7.2 lettera a) al D.M. 10/09/2010 – Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che prevede come misura di mitigazione da possibili incidenti, che: *La distanza da ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva di rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre*;

non possono essere autorizzati in quanto:

o Aerogeneratore n.6 :

- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 5.3 lettera a) in quanto è essendo posizionato a meno di 200 mt da una unità abitativa;
- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt., essendo posizionato a circa 150 e 220 mt da due tralicci di un elettrodotto;
- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt., essendo posizionato a meno di 200 mt dalla strada vicinale "Oscara-Molino-Ferrelli" che serve una serie di nuclei abitativi;

o Aerogeneratore n.7 :

- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt., essendo posizionato a circa 140 mt da un traliccio dell'elettrodotto;
- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt., essendo posizionato a meno di 35 mt dalla strada vicinale "Croce-Piano dei Monaci";
- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 5.3 lettera a) in quanto la posizione è inferiore a 200 mt da una unità abitativa;
- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 3.2 lettera e) in quanto la sua distanza rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico è inferiore a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore ($50 \times 150 = 7500$ m). Nel caso specifico dista circa 2500 mt dal "belvedere di Bisaccia Vecchia", scelto come punto sensibile di osservazione.

o Aerogeneratore n.8:

- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 7.2 lettera a) in quanto la posizione è inferiore a 150 m dalla Strada Provinciale;
- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt. essendo posizionato a meno di 30 mt dalla strada vicinale "Oscara-Molino-Ferrelli";
- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 3.2 lettera e) in quanto la posizione è inferiore a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore ($50 \times 150 = 7500$ m) rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico. Nel caso specifico dista circa 1800 mt dal "belvedere di Bisaccia Vecchia", scelto come punto sensibile di osservazione.

- b. Che con nota del Settore prot. n 316359 del 6.05.2013 è stato comunicato il parere espresso dalla Commissione rappresentando che, ai sensi e per gli effetti dell'art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.e i., nel termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, potevano essere presentate per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- c. che la Società proponente, con nota acquisita al prot. reg. n. 377521 del 28.05.2013, ha comunicato di aver ricevuto in data 10.05.2013 l'esito del parere della Commissione V.I.A. della seduta del 26.03.2013 e non ha ritenuto di osservare al parere della Commissione;
- d. che la Soc. Alerion Energie Rinnovabili Srl ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, mediante versamento del 2.12.2011, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I., espresso nella seduta del 26.03.2013, per il progetto "impianto eolico e opere connesse" da realizzarsi in loc. Setoleto, Serro Croce, Vallone Spauro, Vallone Pescione nel Comune di Bisaccia (AV) proposto dalla Soc. Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo Srl (ex Soc. Zefiro) con sede in Milano 20122 alla Via Durini n. 16/18, per un numero di 5 aerogeneratori (dal n.1 al n. 5) di potenza di 2,5 MW ciascuno e per una potenza complessiva di 12,5 MW, con le seguenti prescrizioni:
 - Corretta gestione degli oli ed altri residui dei macchinari durante il funzionamento al fine di evitare sversamenti nel suolo;
 - Riutilizzazione dello strato di suolo fertile, asportato durante la fase di realizzazione, sulle scarpate di sistemazione definitiva delle piazzole;
 - Riutilizzo degli inerti prodotti per riempimento di scavi, terrapieni e pavimentazione delle strade di servizio;
 - Utilizzo di vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre per le torri, al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
 - Piantumazione alla base dei sostegni, di essenze arbustive autoctone al fine di attenuare la discontinuità tra l'opera e l'ambiente;
 - Rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione al fine di favorire le attività preesistenti (pastorizia, coltivazione, etc);
 - Sistemazione di nuovi percorsi con materiali pertinenti (pietrisco locale);
 - Ripristino del sito allo stato originario alla fine della vita utile dell'impianto;
 - Colorazione rosa di parte delle pale degli aerogeneratori posti ai punti estremi del sito allo scopo di renderle più visibili all'avifauna oltre che agli aerei in volo a bassa quota;
 - Ripristino della flora eliminata nel corso dei lavori attraverso tecniche di ingegneria naturalistica. Ripiantumazione di eventuali siepi danneggiate con le stesse specie arbustive originarie, comunque di provenienza autoctona;

- Limitazione degli accessi di visitatori che potrebbero disturbare determinate specie;
- Eliminazione di carogne;
- Attivare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, l'attività di controllo e monitoraggio degli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, estendendolo all'avifauna in diverse fasi (ante, intra e post-opera) realizzato nel periodo delle migrazioni a mezzo di osservazioni dirette da parte di personale esperto.

Gli aerogeneratori nn. 6-7-8, in virtù dei possibili rischi che la loro realizzazione potrebbe comportare, in particolare alla luce:

- di quanto dichiarato dal proponente in merito al rischio di incidente in caso di rottura, che individua in 200 mt la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"*;
- di quanto disposto dall'all. IV misure di mitigazione 3.2 lettera e) al D.M. 10/09/2010 che prevede come misura di mitigazione che: *gli aerogeneratori siano distanti in linea d'aria non meno di 50 volte la loro altezza massima dai punti di belvedere*;
- di quanto disposto dall'all. IV misure di mitigazione 5.3 lettera a) al D.M. 10/09/2010 che prevede come misura di mitigazione: *minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m*;
- di quanto disposto dall'all. IV misure di mitigazione 7.2 lettera a) al D.M. 10/09/2010 – Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che prevede come misura di mitigazione da possibili incidenti, che: *La distanza da ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva di rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre*;

non possono essere autorizzati in quanto:

o Aerogeneratore n.6 :

- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 5.3 lettera a) in quanto è essendo posizionato a meno di 200 mt da una unità abitativa;
- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt., essendo posizionato a circa 150 e 220 mt da due tralicci di un elettrodotto;
- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt., essendo posizionato a meno di 200 mt dalla strada vicinale "Oscara-Molino-Ferrelli" che serve una serie di nuclei abitativi;

o Aerogeneratore n.7 :

- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt., essendo posizionato a circa 140 mt da un traliccio dell'elettrodotto;
- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt., essendo posizionato a meno di 35 mt dalla strada vicinale "Croce-Piano dei Monaci";
- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 5.3 lettera a) in quanto la posizione è inferiore a 200 mt da una unità abitativa;
- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 3.2 lettera e) in quanto la sua distanza rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico è inferiore a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (50x150 = 7500 m). Nel caso specifico dista circa 2500 mt dal "belvedere di Bisaccia Vecchia", scelto come punto sensibile di osservazione.

o Aerogeneratore n.8:

- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 7.2 lettera a) in quanto la posizione è inferiore a 150 m dalla Strada Provinciale;
- Non soddisfa la *"distanza minima di rispetto dalle infrastrutture presenti nell'area del sito"* di 200 mt. essendo posizionato a meno di 30 mt dalla strada vicinale "Oscara-Molino-Ferrelli";
- Non soddisfa la misura di mitigazione raccomandata dalle Linee Guida Nazionali (D.M. del 10/09/2010 - all. IV misure di mitigazione 3.2 lettera e) in quanto la posizione è inferiore a

50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore ($50 \times 150 = 7500$ m) rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico. Nel caso specifico dista circa 1800 mt dal "belvedere di Bisaccia Vecchia", scelto come punto sensibile di osservazione.

2. CHE l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, nel caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*;
4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri